

D.P.I. rischio agenti chimici nel settore dell'edilizia



Il comparto dell'edilizia può rappresentare una fonte rilevante di esposizione occupazionale al rischio chimico, a causa dell'impiego di agenti chimici notoriamente riconosciuti come pericolosi per la salute e, più crescente attenzione in ambito protezionistico è posta, poi, alla potenziale esposizione a inquinanti emergenti connessi alla cosiddetta 'edilizia verde', quali:

1. gli isocianati, agenti fortemente sensibilizzanti per le vie respiratorie, irritanti per le membrane mucose e la cute, che nel settore delle costruzioni trovano ampio impiego nell'utilizzo di schiume, fibre, elastomeri, materiali isolanti, pitture e vernici; recentemente, di nuovi inquinanti collegati alla cosiddetta 'edilizia verde', da più parti identificati quali rischi emergenti. Già nel 2004, l'European Agency for Safety and Health at Work (EuOsha) evidenziava la possibile relazione tra malattie professionali e rischio chimico in edilizia, con particolare riferimento a silicosi e a gravi patologie respiratorie, a dermatiti professionali e, anche se meno frequentemente, all'asma allergica.

Per alcune categorie di operai edili ci sono, poi, evidenze statistiche di un maggior rischio di sviluppare neoplasie del polmone e delle cavità nasali, ed associazioni con l'esposizione a cancerogeni occupazionali.

Oggi, l'EuOsha ha rimarcato, altresì, la necessità che tutti i settori lavorativi impegnati nella sostenibilità energetica garantiscano condizioni di lavoro sicure, sane e dignitose, al fine di contribuire a una crescita davvero intelligente, sostenibile e inclusiva.

IL RISCHIO CHIMICO IN CANTIERE

Nel cantiere edile l'esposizione al rischio chimico può manifestarsi non solo attraverso l'utilizzo e la manipolazione di sostanze e/o preparati pericolosi quali solventi, pigmenti, additivi, disarmanti, collanti e simili, ma anche a seguito di specifiche lavorazioni che prevedono, ad esempio, l'utilizzo di bitume o asfalti a caldo, soprattutto durante la spruzzatura manuale di emulsione bituminosa e la stesa di asfalto in particolari condizioni (gallerie, sottopassi, ecc.).

Come pure lavorazioni quali la saldatura, con la produzione di emissioni per vaporizzazione dei metalli e per decomposizione e diffusione nell'aria dei materiali fusi, recentemente classificati come cancerogeni di gruppo 1 (Iarc Vol. 118, 2018); o i lavori quali la demolizione, lo scavo o la preparazione di calce e malte cementizie, che possono comportare esposizione a particolato e fibre.

2. le resine epossidiche, una delle principali cause di dermatite da contatto allergica professionale nonché di irritazione degli occhi e dell'apparato respiratorio, sempre più utilizzate in edilizia per la produzione di adesivi, vernici, rivestimenti e strutture polimeriche composite;

3. le fibre minerali artificiali (FMA) e fibre artificiali vetrose (FAV), utilizzate in edilizia come materiali isolanti, dalle potenziali proprietà infiammatorie, citotossiche e cancerogene.

Obblighi di datore di lavoro, preposto e lavoratori

Datore di lavoro

- Fornire gli opportuni DPI a seguito della valutazione del rischio residuo, ovvero dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi e individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi
- Valutare e raffrontare sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato
- Valutare le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione dell'entità del rischio, della frequenza dell'esposizione al rischio, delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, delle prestazioni del DPI
- Aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione
- Mantenere i DPI in efficienza e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante
- Provvedere affinché i DPI siano usati per gli scopi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante. Fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori e informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. Rendere disponibile nell'azienda, ovvero unità produttiva, informazioni adeguate su ogni DPI
- Destinare ogni DPI ad uso personale; se l'uso è collettivo, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori
- Stabilire le procedure aziendali da seguire al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI
- Assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento (obbligatorio per i DPI di 3a categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito) circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI

Preposto

■ Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti

■ Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta

Lavoratore

■ Sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari

■ Utilizzare i DPI messi a disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato

■ Avere cura dei DPI messi a disposizione e non apportarvi modifiche di propria iniziativa

■ Al termine dell'utilizzo seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI

■ Segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione

Scarica l'opuscolo INAIL

FONTE: www.inail.it